

Traduzione¹

Accordo fra la Confederazione Svizzera e gli Emirati arabi uniti in materia di imposizione delle imprese che esercitano aeromobili nel traffico internazionale

Concluso l'8 gennaio 1992

Entrato in vigore mediante scambio di note il 5 maggio 1992

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo degli Emirati arabi uniti

animati dal desiderio di concludere un Accordo inteso ad evitare la doppia imposizione delle imprese che esercitano aeromobili nel traffico internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini del presente Accordo:

- a) l'espressione «esercizio d'aeromobili» designa l'attività di trasporti aerei di persone, bagagli, animali, merci e invii postali, svolta dal proprietario, dal locatario o dal noleggiatore di aeromobili, compresa la vendita di biglietti e di titoli analoghi di trasporto nonché ogni altra attività direttamente connessa con tale trasporto;
- b) l'espressione «impresa svizzera» designa un'impresa di trasporto aereo diretta e controllata in Svizzera ed esercitata sia da persone fisiche residenti in Svizzera, e non negli Emirati arabi uniti, sia da una società di persone o da una società costituita e organizzata secondo il diritto svizzero; l'espressione comprende qualsiasi impresa cui partecipi la Confederazione Svizzera o uno dei suoi Cantoni o esercitata dalla Confederazione Svizzera o da uno dei suoi Cantoni;
- c) l'espressione «impresa degli Emirati arabi uniti» designa un'impresa di trasporti aerei diretta e controllata dagli Emirati arabi uniti ed esercitata sia da persone fisiche residenti negli Emirati arabi uniti, e non in Svizzera, sia da una società di persone o da una società costituita e organizzata secondo il diritto degli Emirati arabi uniti; l'espressione comprende qualsiasi impresa cui partecipa il Governo degli Emirati arabi uniti o esercitata dagli Emirati arabi uniti o da uno degli Stati che lo compongono;

RU 1992 1767

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

- d) Il termine «imposte» comprende, riferito alla Svizzera, le imposte federali, cantonali e comunali e, riferito agli Emirati arabi uniti, le imposte federali e locali.

Art. 2

1. I redditi e gli utili provenienti dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale da parte di un'impresa della Svizzera o degli Emirati arabi uniti, a seconda dei casi, come pure i guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili relativi a questo esercizio sono esentati sul territorio dell'altro Stato contraente dalle imposte sul reddito e sugli utili di qualsiasi natura o da quelle sui profitti in capitale, indipendentemente dal modo con cui sono percepite.

2. Gli aeromobili esercitati in traffico internazionale da un'impresa della Svizzera o degli Emirati arabi uniti, a seconda dei casi, e i beni mobili relativi all'esercizio di detti aeromobili sono esentati sul territorio dell'altro Stato contraente dalle imposte sulla sostanza di qualsiasi natura, indipendentemente dal modo con cui sono percepite.

3. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 è parimenti applicabile nei casi di partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale d'esercizio.

Art. 3

Gli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo.

Art. 4

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio delle note diplomatiche confermantici che tutte le procedure legali interne richieste da ciascuno Stato contraente ai fini dell'entrata in vigore del presente Accordo sono state adempite e le sue disposizioni si applicheranno agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio 1989 o successivamente.

Art. 5

Il presente Accordo rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente potrà notificarne la cessazione all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno. In tal caso l'Accordo cesserà di essere applicabile per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello della notificazione o dopo questa data.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in doppio esemplare ad Abou Dhabi l'8 gennaio 1992 nelle lingue francese, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione tra i testi francese e arabo prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Emanuel Dubs

Per il Governo
degli Emirati arabi uniti:
Mohammad Khalfan Kharabash

